

Consulenti fiscali, a rischio compensazione del credito

Rischia una condanna penale il consulente fiscale che si accolla il debito del cliente e lo compensa nella sua dichiarazione con un finto credito. Si tratta di una condotta che in astratto integra un' elusione fiscale ma che assume rilevanza penale in quanto fraudolenta e simulatoria. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 55794 del 14 dicembre 2017, ha respinto il ricorso di una professionista. In particolare la consulente aveva ideato un meccanismo per cui, dopo l' accollo dei debiti dei clienti, la donna li esponeva in dichiarazione e ne chiedeva la compensazione usando crediti fittizi. Inutile per la difesa sostenere di fronte ai giudici di legittimità la depenalizzazione dell' elusione fiscale e il fatto che il reato di indebita compensazione dev' essere commesso direttamente dal contribuente debitore. Alla prima obiezione gli Ermellini hanno infatti risposto che l' istituto dell' abuso del diritto di cui all' art. 10-bis l. 27 luglio 2010, n. 212, che, per effetto della modifica introdotta dall' art. 1 del dlgs 5 agosto 2015, n. 128, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all' utilizzo di documentazione falsa di cui al dlgs 74/2000, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi. Alla seconda obiezione il Collegio di legittimità ha invece risposto che in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento e rimborso e ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge. Tale principio non può considerarsi superato per effetto dello Statuto del contribuente, il quale, nel prevedere in via generale l' estinzione dell' obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti



l' estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato. Debora Alberici.